

Statuto dell'Associazione
"Scuola dell'Infanzia SAN GIUSEPPE"
di Prata di Pordenone (PN)

PREMESSA

L'iniziativa del Parroco Don Giuseppe Raffin portò a Prata di Pordenone alla fine del 1941 una piccola congregazione di Suore di Carità della Beata Capitanio meglio conosciute come Suore di Maria Bambina.

Grazie alla presenza delle Suore ed al grande spirito di iniziativa di Don Raffin si riuscì a dare inizio all'asilo infantile, che aprì i battenti il 1° marzo 1942 con la presenza di una ottantina di bimbi che, secondo le memorie di Don Raffin, a giugno del 1943 salirono a 180.

L'asilo parrocchiale fu gestito dalla Comunità religiosa delle Suore di Maria Bambina fino al 1978, anno in cui l'Amministrazione Comunale di Prata, visto il bisogno di nuovi locali, si fece carico di edificare la nuova struttura della Scuola su un terreno ceduto, a tale scopo, dalla Parrocchia adiacente alla Chiesa ed alla Canonica.

La nuova Scuola fu inaugurata il 28 maggio 1978; l'Amministrazione Comunale discusse sulle scelte politiche di gestione della nuova scuola materna e fu deciso che la stessa dovesse essere gestita direttamente dai genitori dei bambini che la frequentavano, costituiti in Associazione, attraverso una Convenzione sulla gestione stipulata con il Comune proprietario della struttura.

Fu costituita così l'attuale Associazione denominata "*Scuola Materna San Giuseppe*", associazione gestita da un Consiglio Direttivo composto in maggioranza dai genitori dei bambini frequentanti ed eletti democraticamente dall'Assemblea dei Genitori ogni 3 anni. La nuova Scuola entrò regolarmente in funzione il 01 settembre 1978 per l'A.S. 1978-79.

Fu anche stipulata una Convenzione con la casa madre delle Suore di Maria Bambina nel segno della continuità; le Suore saranno presenti a Prata fino al 2011.

La Scuola ha avuto il riconoscimento di Scuola Paritaria, ai sensi della Legge 10 marzo 2000 n. 62, con decreto del Ministero della Pubblica Istruzione Prot. 488/1055 del 28 febbraio 2001 a decorrere dall'anno scolastico 2000/2001.

In data odierna 10 maggio 2017 viene modificata la denominazione dell'associazione e viene adottato un nuovo statuto sociale, sostitutivo dell'attuale Statuto, in vigore dal 1978, ed aggiornato con le nuove norme di legge ed in funzione dell'attuale o futura operatività dell'Associazione.

COSTITUZIONE

Art. 1 – È costituita con sede nel Comune di Prata di Pordenone (PN) l'Associazione denominata "**SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIUSEPPE**" di seguito chiamata semplicemente Associazione. L'Associazione è un ente non commerciale senza fini di lucro.

L'Associazione può aderire ad altre associazioni od enti quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali con decisione del Consiglio di Amministrazione che deve essere ratificata dall'Assemblea dei Soci.

FINALITA'

Art. 2 - L'Associazione, nel rispetto del primario diritto-dovere dei genitori di educare i figli, intende radicare la propria proposta educativa, aperta a tutti, senza discriminazioni razziali, sociali economiche e religiose, nella concezione cristiana della vita, che genitori ed insegnanti si impegnano a rispettare in spirito di collaborazione.

Nella scuola dell'infanzia è vietata ogni discriminazione di trattamento fra i bambini.

Essa costituisce l'occasione per il concreto esercizio di diritti, personali e comunitari, di iniziativa sociale, di libertà educativa e religiosa, riconosciuti dalla Costituzione della Repubblica italiana. Essa inoltre concorre, unitamente alle altre scuole dell'infanzia, alla realizzazione dell'obiettivo di uguaglianza sociale che si concretizza nella generalizzazione del servizio prescolare.

L'Associazione ha durata illimitata; essa si ispira ai principi cattolici e si conforma, nella sua organizzazione, ai valori democratici.

In particolare, essa persegue le seguenti finalità:

a) di intervento sociale, attraverso la gestione di una scuola dell'infanzia, nel settore dell'educazione ed istruzione dei bambini di ambo i sessi nell'età che precede l'inserimento nella scuola primaria, bambini dal compimento dei 2 anni e fino ai 6 anni e in particolari casi anche oltre tale limite, residenti nel comune di Prata di Pordenone. L'ammissione di bambini non residenti nel comune di Prata di Pordenone ed i criteri di inserimento degli stessi sono normati da apposito regolamento. L'Associazione si propone di raggiungere le finalità del progetto educativo dando ampio spazio a tutti i campi di esperienza relativi ai nuovi orientamenti, soprattutto attraverso l'insegnamento qualificato e sempre aggiornato alle più recenti normative di legge;

b) di erogazione di servizi educativi, didattici e formativi a favore di bambini e ragazzi in età scolare ad integrazione delle prestazioni erogate dalle scuole dell'obbligo;

c) di formazione ed aggiornamento per i docenti della scuola ma aperto anche a tutti coloro che fossero interessati ad approfondire le tematiche formative proposte;

d) di formazione per genitori;

e) di inserimento di bambini con disabilità compatibilmente con le strutture dell'Associazione stessa; nel caso specifico il Consiglio di Amministrazione delibera in merito caso per caso;

f) di collaborazione, anche in regime di convenzione, con altre istituzioni, fondazioni ed enti pubblici e privati per il perseguimento delle finalità dell'Associazione;

g) di collaborazione ad ogni livello e di fornitura di servizi, anche in regime di convenzione, a favore di altre istituzioni ed enti pubblici e privati che si occupino, direttamente od indirettamente, di educazione, didattica, istruzione e formazione.

È permesso lo svolgimento di attività marginali e connesse a quelle istituzionali purché compatibili e finalizzate al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

La direzione didattica, educativa e l'insegnamento possono essere affidati anche a personale religioso appartenente a Congregazioni od Ordini religiosi individuati dal Consiglio di Amministrazione. I religiosi, destinati ad operare nella scuola, devono essere in possesso dei requisiti formali e sostanziali per svolgere l'attività a loro demandata. Tutto il personale operante nell'Associazione si deve impegnare al rispetto delle finalità educative e morali da questa perseguite statutariamente.

La scuola dell'infanzia opera in armonia con le finalità e gli aspetti che la caratterizzano e che vengono esplicitati nel progetto educativo elaborato dal Collegio Docenti della Scuola.

PATRIMONIO, RISORSE FINANZIARIE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 3 – Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- da beni mobili di proprietà dell'Associazione, inventariati e non, acquisiti fino ad oggi;

- da tutti i beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;

- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

L'Associazione trae i suoi mezzi finanziari da:

- rendite derivanti dal patrimonio;
- quote annue per i contributi alle spese versati dai soci i cui figli partecipano alle attività dell'Associazione;
- quote associative annuali;
- contributi statali, di enti locali diversi, di singoli cittadini e di persone giuridiche pubbliche o private;
- oblazioni;
- ricavato di manifestazioni ed iniziative pubbliche o partecipazioni ad esse;
- ogni altra entrata che concorra ad aumentare l'attivo sociale.

L'Associazione può ricevere inoltre lasciti, eredità e donazioni di qualsiasi natura che vanno ad incrementare il patrimonio della stessa.

È possibile l'abbinamento nella denominazione dell'Associazione con una sigla di ente o ditta privata a seguito di sponsorizzazione. L'abbinamento deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Associazione.

Art. 4 – È espressamente vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altri enti che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione.

Art. 5 - L'esercizio finanziario chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Ad ogni effetto l'anno sociale corrisponde all'anno solare.

Entro sei mesi dopo la fine di ogni esercizio l'Assemblea dei Soci approva il bilancio economico e finanziario consuntivo predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

All'inizio di ogni esercizio o comunque entro i primi sei mesi dal suo inizio l'Assemblea dei Soci approva il bilancio economico e finanziario preventivo predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

I due bilanci predisposti dal Consiglio di Amministrazione devono essere liberamente consultabili da ciascun socio nei quindici giorni antecedenti l'Assemblea dei soci convocata per deliberare sulla loro approvazione.

In ogni caso ciascun socio ha diritto di prendere visione in ogni tempo dei libri sociali presso la sede dell'Associazione o comunque nel luogo in cui vengono custoditi.

SOCI

Art. 6 – Sono soci ordinari dell'Associazione i genitori esercenti la responsabilità genitoriale o il tutore del minore iscritto alla scuola gestita dall'Associazione, in regola con il pagamento della quota associativa annuale e con la quota per i contributi alle spese per la partecipazione alle attività dell'Associazione.

La qualifica di socio ordinario si può mantenere anche successivamente all'abbandono da parte del bambino della scuola per limiti di età, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

I genitori esercitano i diritti associativi, compreso quelli di intervento in assemblea e di voto, anche disgiuntamente tra loro, ma ad essi spetta complessivamente un voto in assemblea per ogni figlio iscritto. In caso di eventuale divergenza tra i genitori nell'espressione del voto, il voto non verrà computato.

Sono soci ordinari, anche coloro che, ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione, facendo parte della società civile dimostrino un concreto, sereno, costruttivo e continuativo interesse verso le finalità tipiche dell'Associazione, e la cui domanda di ammissione a socio venga accettata dal Consiglio di Amministrazione e che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

La quota associativa annuale è stabilita di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione e dovrà essere ratificata alla prima Assemblea utile.

La partecipazione alla vita associativa non è temporanea e la sua continuità ed effettività è garantita nei confronti di tutti gli associati.

Art. 7 - La qualifica di socio ordinario può perdersi per decesso, dimissioni, morosità o indegnità. Queste ultime vengono dichiarate, con provvedimento motivato, dal Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria annuale. L'indegnità viene dichiarata anche in caso di palese e prolungato disinteresse del socio alla vita associativa.

La quota associativa non è trasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, né rimborsabile.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 8 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 8 ad un massimo di 11 membri; il numero dei componenti è stabilito dall'assemblea convocata per il rinnovo.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per tre anni e comunque fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al secondo anno successivo all'elezione.

Al Consiglio di Amministrazione partecipa, quale membro di diritto, il Parroco pro-tempore della Parrocchia di "*Santa Lucia Vergine e Martire*" di Prata di Pordenone. Essendo la struttura della Scuola di proprietà del Comune di Prata di Pordenone, il quale in quanto proprietario partecipa alle spese di mantenimento, ampliamento e rinnovamento della struttura, sono ammessi al Consiglio di Amministrazione, in qualità di membri di diritto, due delegati del Sindaco del Comune di Prata di Pordenone uno rappresentante l'espressione della maggioranza ed uno della minoranza.

I rimanenti membri del Consiglio di Amministrazione sono eletti dall'Assemblea fra i soci ordinari.

In qualsiasi caso la maggioranza assoluta dei membri del Consiglio di Amministrazione è composta dai rappresentanti eletti tra i genitori esercenti la responsabilità genitoriale o i tutori che iscrivono il minore alla scuola.

In caso di dimissioni, decesso o allontanamento di un consigliere subentra, nel rispetto della maggioranza di cui al precedente comma, il primo dei non eletti in graduatoria elettorale che rimane in carica fino alla scadenza naturale del consigliere sostituito.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili, purché ne mantengano il diritto di rappresentanza.

I membri del Consiglio di Amministrazione, eletti fra i soci ordinari, non potranno essere in conflitto di interessi con il personale dipendente della Scuola, in quanto parenti diretti o collaterali.

Per i membri del Consiglio di Amministrazione, eletti fra i soci ordinari, vige la decadenza dopo 3 assenze ingiustificate alle riunioni del Consiglio; per i membri delegati dal Sindaco del Comune di Prata di Pordenone, dopo 3 assenze ingiustificate, il Consiglio potrà richiederne la sostituzione al Sindaco stesso.

È escluso dalla decadenza il Parroco pro-tempore.

Art. 9 - Il Consiglio di Amministrazione nomina al proprio interno, fra i propri membri, un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario verbalizzante.

Potrà altresì nominare, anche al di fuori del Consiglio eletto, un Tesoriere, sia tra i soci ordinari che al di fuori degli stessi; nel caso in cui il Tesoriere fosse scelto al di fuori dei membri eletti, lo stesso avrà diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio

di Amministrazione con diritto di parola ma non di voto.

Ai componenti il Consiglio di Amministrazione non spetta alcuna indennità di carica o gettone di presenza, salva diversa deliberazione dell'Assemblea che di volta in volta né indicherà i membri che ne avranno diritto ed il relativo valore.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione per la partecipazione a riunioni, convegni e quant'altro sia di interesse per l'Associazione, spetta la sola rifusione delle spese effettivamente sostenute per viaggi e trasferte che devono essere debitamente documentate ed autorizzate.

Art. 10 - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine alla predisposizione del bilancio consuntivo, alla predisposizione del bilancio preventivo ed all'ammontare della quota sociale e al contributo per le spese di partecipazione alle attività.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi dal consigliere più anziano in età fra i presenti.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto dal Segretario o suo sostituto apposito verbale, sottoscritto da chi lo ha presieduto e dal Segretario, raccolto in apposito fascicolo e custodito in originale presso l'Associazione.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, se questo lo ritiene utile a maggioranza, potrà intervenire senza diritto di voto, per le specifiche argomentazioni, chiunque invitato possa dare un fattivo contributo tecnico al dibattito interno dell'organo amministrativo.

Art. 11 - Il Consiglio di Amministrazione è investito, senza limitazioni, dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Esso procede pure alla predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all'Assemblea, alla nomina di tutto il personale operante all'interno della struttura, determinandone la retribuzione e può approvare uno o più Regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli Associati come per i dipendenti ed i collaboratori.

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione è tenuto a rispettare i deliberati dell'Assemblea.

PRESIDENTE

Art. 12 - Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio. Nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile.

Art. 13 - Al Presidente, ed in sua assenza al Vicepresidente, ad inizio mandato potranno essere conferiti i poteri per le piccole spese di ordinaria amministrazione, in forma autonoma, secondo i limiti definiti dal Consiglio medesimo; in ogni momento il Consiglio potrà revocare tale mandato. Delle spese sostenute in virtù di tale mandato il Presidente riferirà al Consiglio nella prima riunione utile.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 14 - L'Assemblea dei Soci è sovrana nelle sue deliberazioni ed è organo fondamentale della vita associativa per i compiti di indirizzo, di interpretazione delle norme statutarie e di designazione dei membri degli altri organi sociali che le vengono affidati dallo statuto.

I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio di Amministrazione entro il 30

(trenta) giugno di ogni anno per approvare i bilanci economico e finanziario consuntivo e preventivo ed eventualmente più volte, qualora il Consiglio lo ritenga opportuno o necessario, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio od anche tramite mezzi informatici e mediante affissione all'albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata di almeno un quarto dei soci ordinari.

L'Assemblea, come anche il Consiglio, per ragioni di spazio od impedimenti legati alla struttura scolastica, può essere convocata anche fuori della sede sociale ma entro il territorio comunale.

Art. 15 - L'Assemblea delibera sul bilancio economico e finanziario consuntivo e sul bilancio economico e finanziario preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Revisore dei Conti, sulle modifiche dello statuto, su quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione e su quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 16 - Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci ordinari in regola con il pagamento della quota associativa annuale e con la quota annuale per i contributi alle spese versata per i figli che partecipano alle attività dell'Associazione. Ogni socio può liberamente essere eletto negli organi amministrativi dell'Associazione. A ciascun socio spetta un solo voto che viene espresso secondo le modalità stabilite dall'Assemblea.

A ciascun socio può essere attribuita una sola delega.

Art. 17 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua mancanza dal Vicepresidente. In mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente tra i soci presenti.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se necessari, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento e di voto all'Assemblea.

Delle riunioni di Assemblea si redige un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 18 - Le deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione, che potrà aver luogo un'ora dopo della prima, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per deliberare la revoca degli amministratori, la modifica dello statuto o lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio le deliberazioni devono essere prese con la maggioranza di due terzi dei soci presenti.

REVISORE DEI CONTI

Art. 19 – Qualora la disciplina speciale o tributaria richieda la presenza di un soggetto incaricato di compiti di controllo l'Assemblea dovrà nominare un Revisore dei Conti indipendente ed estraneo alla compagine associativa.

Art. 20 – Il Revisore dei Conti controlla la gestione contabile dell'Associazione e rimarrà in carica fino al rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

Il Revisore accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, redige una relazione da allegare ai Rendiconti annuali, può accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e può procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo.

Il Revisore può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Al Revisore dei Conti è dovuto un compenso da stabilirsi con le modalità di volta in volta stabilite dall'Assemblea.

SCIoglimento

Art. 21 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio.

In caso di scioglimento è fatto espresso obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 662/96, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

CONTROVERSIE

Art. 22 – Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o suoi organi, sono sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio costituito da tre Proviviri, nominati dal Presidente pro tempore della F.I.S.M. Federazione Italiana Scuole Materne della Provincia di Pordenone e scelti tra soggetti estranei alla compagine associativa. Essi giudicano ex bono et aequo senza formalità di procedura.

Il loro lodo è inappellabile.